


COMUNE DI LIMONE PIEMONTE



REGOLAMENTO

per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche

(art.113 del D.lgs n.50 del 18-04-2016)

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 25-01-2018

rt. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara, nonché di ciascun servizio o fornitura.
2. In relazione all'importo dei lavori posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
Fino ad € 500.000,00	2,00 %
Oltre € 500.000,00	1,80%

3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Nel caso di modifiche di contratti durante il periodo di efficacia, individuati dal D.Lgs 50/2016 art. 106 l'importo del fondo viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Il fondo per le funzioni tecniche è costituito ed alimentato da una somma alla percentuale definita dall'art. 2 dell'importo posto a base d'asta di ciascuna opera o lavori nonché di ciascun servizio e fornitura superiore a € 40.000,00.

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività .

a) di programmazione della spesa per investimenti;

b) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;

c) di responsabile unico di procedimento; d) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;

e) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;

f) di collaudatore statico

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente responsabile, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.

2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

A) LAVORI

LAVORI				
1	2	3	4	5
Attività Generale	Quota	Riferimento D.Lgs 50/2016	Attività Specifica	% rel.

Verifica Progetti	10	Art. 26 comma 6 lettere c) e d)	Attività di verifica progetto	5
			Attività di validazione progetto	5
Controllo delle procedure di bando / invito ed esecuzione dei contratti	20	Art. 32 / Art. 33	Predisposizione e controllo atti di gara e funzioni della Commissione di Gara	20
Direzione Lavori e contabilità	25	Art. 101	Direzione Lavori e redazione contabilità SAL e Stato Finale	25
Collaudo Tecnico Amministrativo o Certificato di Regolare Esecuzione ovvero Verifica di conformità	15	Art. 102	Redazione Collaudo Tecnico Amministrativo / Certificato di Regolare Esecuzione	15
Responsabile Unico del Procedimento	30	Art. 31	Responsabile Unico del Procedimento	30
Totale	100			100

SERVIZI E FORNITURE				
1	2	3	4	5
Attività Generale	Quota	Riferimento D.Lgs 50/2016	Attività Specifica	% rel.
Controllo delle procedure di gara / invito ed esecuzione dei contratti	20	Art. 26 comma 6 lettere c) e d)	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni della Commissione di gara o dell'attività di acquisto MEPA	20
Direttore dell'esecuzione del contratto	30	Art. 101	Direttore dell'esecuzione del contratto	30
Verifica di conformità	15	Art. 102	Verifica di conformità	15
Responsabile Unico del Procedimento	35	Art. 31	Responsabile Unico del Procedimento	35
Totale	100			100

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri: - Per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:

- al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto l'80% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma 1;
- al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 20%;

- nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 60%; la restante quota pari al 40% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;
- qualora il responsabile delle funzioni tecniche non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;
- nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.
- Per le funzioni tecniche svolte per l'attività di responsabile unico di procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta al 25%, il restante 5% sui lavori/opere e 10% su servizi e forniture viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

L'erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi :

- a) All'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura :
 - Nella misura del 80% della quota complessiva corrispondente l'attività di verifica preventiva del progetto, di validazione del progetto, dell'attività di controllo procedure di gara / invito ed esecuzione dei contratti
 - Nella misura del 50% della quota complessiva corrispondente all'attività di Responsabile Unico del Procedimento
- b) All'approvazione dello stato finale e dei collaudi ovvero del certificato di regolare esecuzione ovvero della verifica di conformità
 - Nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente per l'attività di direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione di contratto, ovvero di collaudo o di verifica di conformità
 - La restante quota del 20% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica o validazione preventiva del progetto , dell'attività di controllo procedure di gara / invito ed esecuzione dei contratti

- La restante quota di 50% della quota complessiva corrispondente, per le attività di Responsabile Unico del Procedimento

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di spesa.

Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'art. 3 si applicano le seguenti penali:

- a. incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b. incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c. incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:

- a. incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b. incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c. incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:

- a. incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
- b. incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
- c. incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

5. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, per cause non imputabili al gruppo di lavoro.

6. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazioni di penalità.

7. Nel caso in cui i contratti non siano portati a termine a causa di errori imputabili ai dipendenti incaricati, l'accertamento è negativo e al gruppo di lavoro non spetta alcun compenso.

8. Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l'accertamento dell'attività del singolo è negativo e la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario.

9. In caso in cui la scheda finale di ripartizione sia differente da quella previsionale, la stessa deve essere nuovamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti in segno di accettazione. In caso di accertamento parzialmente o totalmente negativo, il responsabile contesta per iscritto, gli errori ed i ritardi imputabili ai singoli dipendenti.

Articolo 8 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016¹ e quindi da applicare alle procedure (lavori, forniture di beni e servizi) la cui progettazione da porre a base di gara sia stata approvata dopo il 19.04.2016, nonché alle attività relative ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente al 19 aprile 2016, o per i quali, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alla data del 18 aprile 2016 non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte (art. 216 del Dlgs. 50/2016).

2. Per i suddetti procedimenti il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento in materia e la liquidazione potrà avvenire solo successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sulla base dell'accantonamento effettuato sui rispettivi quadri economici²

3. Per le attività compiute dopo il 19/04/2016, la cui progettazione a base di gara sia stata approvata prima del 19/04/2016 o il cui bando o invito siano antecedenti al 20/04/2016, la quota spettante a ciascun componente del gruppo di lavoro per la quota parte relativa all'attività di rup, direzione lavori ed il collaudo/cre è pari alla minor somma tra quella risultante dal confronto fra il presente regolamento e quello previgente, ovvero nulla sarà dovuto se riferito ad attività retribuita solo ai sensi dell'art. 113 del Dlgs. 50/2016.

¹ Corte Conti Sezione Autonomie, parere n. 18 del 2 maggio 2016: In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1, lett. rr) contenuti nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di "incentivazione per funzioni tecniche". Disposizione, quest'ultima, rinvenibile al Tit. IV del d.lgs. n. 50/2016 rubricato "Esecuzione", che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera. Queste nuove disposizioni, tuttavia, sulla base dell'articolata disciplina transitoria contenuta negli articoli 216 e 217, troveranno applicazione per le sole attività poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia il 19 aprile 2016.

² Corte Conti Sezione Controllo per il Veneto n. 353 del 6/9/2016: La ripartizione tra i dipendenti dell'ente deve avvenire "con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti". L'adozione del regolamento, dunque, continua ad essere una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo. Ciò, evidentemente, perché esso è destinato ad individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge. Non così per il semplice accantonamento delle risorse, che, in attesa della disciplina regolamentare, ben può essere disposto dall'ente, su un capitolo o capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, purché, ovviamente, entro i limiti percentuali fissati dall'art. 113, 2° comma, cit.

4. Per tutte le attività compiute prima del 19.04.2016, anche se non ancora liquidate, si applicano i regolamenti in vigore al momento della loro esecuzione, in quota parte, ed in particolare: “Regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 93, comma 7 bis e ss., del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come introdotto dal decreto legge 24.06.2014, n. 90 e convertito nella legge 11.08.2014, n. 114.” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 22.12.2014 tenendo conto delle seguenti disposizioni di legge sopravvenute ed in particolare :

- dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della conversione in legge con modificazioni del DL 24/06/2014 n. 90, conv. in Legge 11/08/2014 n. 114, il fondo destinato al trattamento economico accessorio è ridotto del 20%, destinato al fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del dlgs. 163/2006 come introdotto dalla legge 114/2014 cit;
- dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della conversione in legge con modificazioni del DL 24/06/2014 n. 90, conv. in Legge 11/08/2014 n. 114, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il 50% del trattamento complessivo lordo;
- dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della conversione in legge con modificazioni del DL 24/06/2014 n. 90, conv. in Legge 11/08/2014 n. 114, gli incentivi non possono essere corrisposti per le attività manutentive e per la redazione degli atti di pianificazione, comunque denominati;
- dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della conversione in legge con modificazioni del DL 24/06/2014 n. 90, conv. in Legge 11/08/2014 n. 114, gli incentivi sono decurtati dei ribassi d'asta e ridotti in proporzione all'incremento di tempi e costi;
- dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgs. 50/2016 non è possibile riconoscere alcun incentivo alla progettazione interna

5. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

Fac-simile Scheda di determinazione fondo incentivante LAVORI

OGGETTO DEL CONTRATTO :

DETERMINAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

Importo a base di gara	
Aliquota applicabile	
Importo fondo	
Quota 20% da accantonare per innovazione tecnologica	
Quota 80% da destinare al fondo incentivante	

APPLICAZIONE ALIQUOTE ART. 5

Funzione	Aliquota totale	Affidatario		Collaboratori nominati	
Responsabile del procedimento	30%				
Verifica progetto	5%				
Validazione progetto	5%				
Predisposizione e controllo procedure	20%				
Direttore dei Lavori	25%				
Redazione Certificato di Esecuzione Regolare	15%				

NOMINATIVI DEI DIPENDENTI COSTITUENTI IL GRUPPO DI LAVORO

	Ruolo Assegnato	% spettante
Nome e Cognome		
Totale		

	Ruolo Assegnato	% spettante
Nome e Cognome		
Totale		

Fac-simile compilazione Scheda di determinazione fondo incentivante LAVORI

OGGETTO DEL CONTRATTO :

DETERMINAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

Importo a base di gara	€ 100.000,00
Aliquota applicabile	2%
Importo fondo	€ 2.000,00
Quota 20% da accantonare per innovazione tecnologica	€ 400,00
Quota 80% da destinare al fondo incentivante	€ 1.600,00

APPLICAZIONE ALIQUOTE ART. 5

Funzione	Aliquota totale	Affidatario		Collaboratori nominati	
Responsabile del procedimento (<i>affidatario + 1 collaboratore</i>)	30%	25%	€ 400,00	5%	€ 80,00
Verifica progetto (<i>unico affidatario</i>)	5%	5%	€ 80,00	-	-
Validazione progetto (<i>unico affidatario</i>)	5%	5%	€ 80,00	-	-
Predisposizione e controllo procedure (<i>affidatario + 2 collaboratori con funzioni paritarie</i>)	20%	60% del 20 %	€ 192,00	40% del 20% diviso 2	€ 64,00 a collaboratore
Direttore dei Lavori (<i>unico affidatario</i>)	25%	25%	€ 400,00	-	-
Redazione Certificato di Regolare Esecuzione (<i>unico affidatario</i>)	15%	15%	€ 240,00		

NOMINATIVI DEI DIPENDENTI COSTITUENTI IL GRUPPO DI LAVORO

	Ruolo Assegnato	% spettante
Nome e Cognome		
Totale		

	Ruolo Assegnato	% spettante
Nome e Cognome		
Totale		